



COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA n° 17

Casella, 15.04.2024

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" ed in particolare gli artt. 4 e 5; - la L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed il regolamento regionale;

TENUTO CONTO delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche il fatto che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

ATTESO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio prestabilito (15 ottobre - 15 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Casella, per n. 7 ore giornaliere fino al 30 aprile 2024 compreso;

RITENUTO di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

A U T O R I Z Z A

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Casella, fino al 30 aprile 2024 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 7 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni);

I N V I T A

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Casella.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Casella, 15/04/2024.

il Sindaco
(Gabriele Reggiardo)

*copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*